

STATUTO  
NAZIONALE  
DELLA  
FIM-CISL

E  
REGOLAMENTO  
DI ATTUAZIONE



**APPROVATO DAL XVI CONGRESSO**  
(Marina di Carrara 15/17 giugno 2005)

# STATUTO NAZIONALE DELLA FIM CISL E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

## PREAMBOLO

Le esperienze e le lotte del movimento operaio, dalla sua origine ad oggi, si sono ispirate ai valori umani e sociali, propri di persone libere, dotate di ragione e di coscienza, uguali in dignità e diritti, disposte alla solidarietà.

Il sindacato, perciò, ne è diventato strumento primario di promozione individuale e collettiva, esperienza articolata di democrazia nella società.

Compito assunto dal sindacato è stato quello di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e lavoratrici, ancorando il suo operare a valori quali la libertà, la giustizia, l'eguaglianza fra le persone ed i sessi, la democrazia, la solidarietà, e adeguando il proprio agire e le proprie strategie al mutare delle condizioni economiche e sociali.

L'impegno del sindacato ha corretto molte distorsioni nello sviluppo industriale del nostro Paese, realizzando un miglioramento nella vita di milioni di lavoratori e lavoratrici, e trasformando in conquiste concrete e durature l'uguaglianza e la solidarietà.

Ciò nonostante persistono situazioni di disuguaglianza sociale, arretratezza economica, emarginazione e povertà che vanno combattute e debellate.

Occorre l'impegno dei lavoratori e lavoratrici per superare lo sfruttamento e la discriminazione e per riformare le ragioni tradizionali del capitale, indirizzate in primo luogo al profitto, orientandole invece alla valorizzazione delle risorse umane e al progresso della società civile in ambito universale.

La pace, il rispetto della dignità della persona in tutte le sue espressioni, la promozione dei diritti di libertà e di democrazia presso tutti i popoli, sono i presupposti irrinunciabili per costruire una vera solidarietà internazionale e una fattiva integrazione politica, economica e sociale.

In questo quadro la FIM si adopera per una crescita di istituzioni democratiche internazionali, per il riequilibrio economico e sociale, quali strumenti di pace e disarmo e quindi rifiuta la guerra come mezzo di soluzione dei conflitti. Per questo motivo il sindacato deve, operando in base ai valori umani e sociali per cui è sorto, sviluppare coerentemente la sua azione e la sua forza affinché si promuova e si indirizzi una società che affermi e completi i diritti della persona, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e lavoratrici, il consolidamento della pluralità di forme associative nella organizzazione economica e sociale del paese.

In questo ambito va indirizzata l'azione del sindacato che consenta l'affermarsi per ogni persona:

- del diritto a poter esercitare pienamente la propria libertà di coscienza, pensiero e parola, di associarsi per rispondere alle diverse esigenze della vita politica e sociale;
- del diritto a dirigere la propria vita, proponendosi di migliorarne la qualità per sé e per gli altri, sviluppare la propria personalità sul piano sociale, affettivo, culturale;
- di vivere in una democrazia che realizzi compiutamente i principi di uguaglianza della Costituzione, nel rispetto delle diversità, con particolare attenzione verso le fasce più deboli, consentendo loro una partecipazione attiva alla vita politica e sociale.

Il sindacato afferma il principio della supremazia del lavoro sul capitale e si batte perché questo concretizzi ciò che la società deve garantire a tutti i lavoratori e lavoratrici:

- il diritto ad un lavoro assicurato e liberamente scelto ed il diritto ad un salario che permetta ai singoli ed alle famiglie una vita conforme ai legittimi bisogni;
- il diritto a condizioni di vita e di lavoro che garantiscano l'integrità fisica e psichica della persona;
- il diritto all'assistenza ed alla previdenza attraverso un sistema di sicurezza sociale e contrattuale;
- il diritto al libero esercizio, individuale e collettivo, dell'azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima tutela dei propri interessi;
- il diritto per le organizzazioni sindacali, a tutelare gli interessi degli associati in ogni tempo e luogo;
- il diritto del sindacato di partecipare alle decisioni di carattere economico e sociale e alle scelte di politica industriale ed occupazionale, di contrattare tutte le condizioni della prestazione lavorativa, e di partecipare alle scelte ed alla gestione delle attività che coinvolgono direttamente i lavoratori e lavoratrici.

Su questi presupposti la FIM-CISL si configura come un sindacato laico, di massa, solidamente legato ai luoghi di lavoro, un sindacato che associa tutti i lavoratori e lavoratrici, di ogni ispirazione religiosa, filosofica, politica, culturale, che vogliono unirsi per costruire assieme una società democratica migliore, cementata da una più ampia pratica della solidarietà e della non violenza nell'esercizio dei propri diritti politici, sociali ed economici.

La FIM-CISL distingue il ruolo proprio del sindacato rispetto a istituzioni, partiti, datori di lavoro ed altre associazioni di interesse; tale ruolo si esplica in una costante autonomia di elaborazione, di proposta e di iniziativa contrattuale, in una costante autonomia finanziaria che deve essere caratterizzata da comportamenti individuali e collettivi improntati a forti valori etici che si concretizzano nella trasparenza degli atti dei propri aderenti ed in particolare dei propri dirigenti, nel rispetto di statuti, leggi, regolamenti e contratti, amministrando le risorse dell'Organizzazione con imparzialità, rigore e sobrietà.

La FIM-CISL conferma la scelta di metodi di lotta democratica, di massa e non violenta che è nella sua concezione, basata sull'esistenza di conflitti sociali, e nel contempo si batte affinché ogni lavoratore ed ogni militante del sindacato opponga questi valori e la loro pratica a forme organizzate di terrorismo politico, criminalità, razzismo, che sono antitetiche alla vita della persona, alla tolleranza umana, al ruolo democratico dell'associazionismo per rivendicare e conquistare nuove e migliori condizioni per i lavoratori e lavoratrici.

## **CAPITOLO I - COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Costituzione della FIM**

E' costituita la Federazione Italiana Metalmeccanici (F.I.M.) con sede in Roma, organizzazione dei lavoratori e lavoratrici, dipendenti da aziende industriali e artigiane, metalmeccaniche ed affini che si articola in Federazioni Regionali e Territoriali.

La F.I.M. aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e lavoratrici (C.I.S.L.), alla Federazione Europea dei Metalmeccanici (F.E.M.) e alla Federazione Internazionale Sindacati Metalmeccanici (F.I.S.M.); ne accetta i loro statuti conservando la propria intera autonomia.

A livello territoriale e regionale le Federazioni della F.I.M. devono orientare la loro azione nei confronti delle Unioni Territoriali e Regionali competenti, in uno spirito di comprensione e di collaborazione, mantenendo però fermo il principio che la loro autonomia sindacale, organizzativa e amministrativa deve essere praticata, per analogia, nei termini previsti per i rapporti statutari esistenti tra la Federazione Nazionale e la C.I.S.L..

La F.S.M. (Federazione Sarda Metalmeccanicos) aderisce alla F.I.M..

### **Art. 2 - Simbolo della FIM (Logo)**

Il simbolo della F.I.M. è rappresentato da un fiore tipo margherita, tagliato a metà orizzontalmente da un bastone sotto il quale vi è la scritta FIM-CISL. I colori del simbolo sono tre: il verde, il nero e il bianco.

Le caratteristiche tecniche per la riproduzione del simbolo sono contenute in un apposito allegato del Regolamento di attuazione dello Statuto.

### **Art. 3 - Principi Generali**

La F.I.M. riunisce tutti i lavoratori e lavoratrici metalmeccanici decisi - nel reciproco rispetto delle proprie opinioni personali, filosofiche, morali, religiose e politiche - a difendere i loro comuni interessi ed a lottare per rafforzare una società democratica di persone libere e responsabili.

La F.I.M. promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i soci alla vita democratica della Federazione. La F.I.M. promuove una politica di pari dignità e opportunità nel lavoro e nella società e concorre allo sviluppo della personalità umana, attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali.

La F.I.M. promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione anche attraverso una equilibrata presenza negli organismi interni e nelle rappresentanze esterne senza nessuna discriminazione.

Per conseguire i suddetti obiettivi, la F.I.M. si propone:

- a) Fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica e organizzativa
- b) la partecipazione dei lavoratori e lavoratrici alle decisioni aziendali ed ai processi di accumulazione;
- c) la partecipazione dei lavoratori e lavoratrici alle scelte economiche e sociali del Paese ed alla attuazione di riforme di progresso della società italiana;
- d) la riaffermazione delle libertà democratiche e dell'autonomia delle associazioni e quindi del sindacato - la F.I.M. lotta per una maggiore partecipazione dei lavoratori e lavoratrici nella vita democratica, per un fattivo apporto del sindacato al miglioramento delle strutture del sistema;

e) il potenziamento delle strutture organizzative, a partire dai luoghi di lavoro, e dei percorsi formativi dei propri iscritti e dirigenti, al fine di assicurare un processo democratico nella formazione delle decisioni e nella conduzione delle attività del sindacato.

f) promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ecc. al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità.

g) procedere alla stipulazione di accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro ai diversi livelli

Inoltre sul piano internazionale la F.I.M.:

- intende sviluppare una collaborazione più incisiva con i sindacati dei lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo, ed in particolare europei, al fine di conseguire il potere necessario a fronteggiare l'azione delle concentrazioni economiche e finanziarie a livello internazionale e realizzare uguali opportunità di sviluppo e di pari dignità tra i lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo;
- intende assumere e promuovere tutte quelle iniziative che abbiano lo scopo di assicurare la pace, la giustizia e la convivenza civile nel mondo;
- si impegna ad assumere ed a sviluppare tutte le iniziative atte a realizzare il superamento dell'ingiusto divario fra paesi industrializzati e paesi del terzo e quarto mondo.

#### **Art. 4 - Autonomia ed indipendenza della F.I.M.**

La F.I.M. è pienamente autonoma da qualsiasi organizzazione e da ogni raggruppamento politico, dai quali si distingue per natura, per finalità e per metodo di azione e rivendica costantemente la propria indipendenza da qualsiasi influenza esterna e la piena autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai partiti.

Le sedi delle sue organizzazioni, sia centrali che periferiche, non possono essere in comune con quelle dei partiti o di movimenti politici.

Le sue risorse, finanziarie e materiali, non possono essere utilizzate a favore di partiti o movimenti politici, nè per candidati o dirigenti degli stessi.

### **CAPITOLO II - ADESIONE ALLA F.I.M.-C.I.S.L.**

#### **Art. 5 - Modalità di adesione**

Tutti i lavoratori e lavoratrici metalmeccanici possono aderire alla F.I.M. indipendentemente dalle loro concezioni politiche o religiose.

L'adesione alla F.I.M. comporta l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.

L'adesione alla F.I.M. è volontaria e si realizza con il ritiro della tessera della C.I.S.L. completa dell'emblema di Categoria, senza il quale la tessera stessa non risulta valida, tramite le strutture sindacali (di fabbrica, di lega e/o zona, di territorio) e il versamento dei contributi che si realizza di norma con la sottoscrizione della delega prevista nei contratti nazionali di lavoro e/o negli accordi collettivi. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa

Di fronte a gravi motivazioni riguardanti atti e dichiarazioni contrastanti con lo Statuto, l'Esecutivo territoriale - e in sua assenza il Comitato Direttivo Territoriale - può non accogliere l'adesione alla F.I.M.-C.I.S.L. dei singoli lavoratori e lavoratrici o di gruppi .

Contro la decisione dell'organismo territoriale è ammesso il ricorso da parte degli interessati al Comitato Esecutivo Regionale ed in successiva istanza al Comitato Esecutivo Nazionale.

### **CAPITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI**

#### **Art. 6 - Diritti dell'iscritto/a**

Ogni iscritto/a alla F.I.M., secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello stesso, ha i seguenti diritti:

A) Diritti politici sulle scelte dell'Organizzazione:

- 1) Contribuire alla elaborazione delle decisioni del sindacato, partecipando alle riunioni. Esprimere le proprie idee e le proprie valutazioni all'interno della organizzazione.
- 2) Esprimere secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione il parere sulle piattaforme rivendicative e gli accordi.
- 3) Partecipare alla vita dell'Organizzazione ed essere costantemente e puntualmente informato/a sulle scelte e le attività della stessa.

B) Diritti politici sull'attività organizzativa:

- 1) Eleggere i componenti degli organismi dirigenti del sindacato.
- 2) Eleggere i componenti del collettivo F.I.M..
- 3) Indicare i candidati F.I.M. alle elezioni degli organismi unitari sindacali aziendali ed essere consultati sulle designazioni di spettanza della F.I.M. negli organismi unitari stessi nei modi previsti dal regolamento di attuazione.
- 4) Assumere cariche nell'Organizzazione.
- 5) Ricorrere agli organismi di magistratura interna nei casi di violazione dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dello stesso.
- 6) Essere informato/a circa la gestione amministrativa e l'utilizzo delle risorse.

C) Diritti relativi ai servizi:

- 1) Usufruire in modo privilegiato rispetto ai non iscritti dei servizi e delle opportunità promosse e/o organizzate e/o contrattate dalla F.I.M., dalla C.I.S.L. e dai suoi enti.

**Articolo 7 - Doveri dell'iscritto/a**

Ogni iscritto/a ha il dovere di:

- 1) Divulgare le idee e le scelte della F.I.M. e concorrere alla sua crescita organizzativa.
- 2) Partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione sindacale decisa dagli organismi competenti della F.I.M. e della C.I.S.L..
- 3) Versare regolarmente i contributi sindacali.
- 4) Osservare e realizzare le decisioni regolarmente adottate dagli organismi ed astenersi da comportamenti pubblici diffamatori e lesivi dell'immagine dell'Organizzazione.
- 5) Mantenere comportamenti con gli altri iscritti improntati a regole di correttezza e rispetto della dignità personale.
- 6) Riconoscere ed attuare le decisioni assunte dal collegio dei Probiviri sulle controversie nei casi di violazione dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello stesso.

**CAPITOLO IV - ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE**

**Art. 8 - Organismi della Federazione Nazionale**

Sono organismi della Federazione Nazionale:

- a) il Congresso Nazionale
- b) il Consiglio Generale
- c) il Comitato Esecutivo
- d) la Segreteria Nazionale
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Probiviri

## CAPITOLO IV A - IL CONGRESSO NAZIONALE

### **Art. 9 - Convocazione e poteri**

Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante della F.I.M..

Esso determina gli orientamenti generali dell'Organizzazione, si pronuncia sull'attività degli organismi dirigenti centrali ed elegge il Consiglio Generale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci revisori ed i delegati al congresso confederale della C.I.S.L..

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 degli iscritti, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati territoriali e/o regionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione devono essere motivate.

### **Art. 10 - Costituzione e partecipazione**

Il Congresso della Federazione Nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni Regionali in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Consiglio Generale della F.I.M..

Vi partecipano inoltre, con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente ed i subentranti nel nuovo Consiglio Generale.

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati/e e le strutture che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.

### **Art. 11 - Ordine del giorno e modalità di decisione**

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Nazionale e deve essere noto almeno due mesi prima della data di convocazione del Congresso.

Il Congresso discute la relazione presentata dalla Segreteria Nazionale, quella del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri, e tutte le altre questioni all'ordine del giorno; elegge a scrutinio segreto il Consiglio Generale Nazionale come previsto all'art. 13, il Collegio Nazionale dei Probiviri secondo quanto previsto dall'art. 23, ed il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 21. Il Congresso elegge, inoltre, i propri delegati al Congresso Confederale della C.I.S.L..

Le decisioni del Congresso vengono prese a maggioranza semplice, (cioè con il voto favorevole del 50% più 1 dei votanti) salvo quella per cui è prevista dal presente Statuto una maggioranza qualificata.

## CAPITOLO IV B - CONSIGLIO GENERALE

### **Art. 12 - Compiti**

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed interpreta gli indirizzi e le linee stabilite dal Congresso ed in particolare:

- a) decide la convocazione del Congresso Nazionale, esamina ed approva lo schema della relazione che la Segreteria presenterà al Congresso stesso; esamina ed approva il regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso e la proposta di regolamento per lo svolgimento del Congresso;
- b) approva i Regolamenti di Attuazione dello Statuto;
- c) esercita il controllo sull'attività degli organismi esecutivi della Federazione;
- d) elegge nel suo seno con votazioni separate, il Segretario Generale, la Segreteria e poi il Comitato Esecutivo;
- e) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Confederale secondo le norme stabilite dallo Statuto della C.I.S.L.;
- f) decide quali rapporti intrattenere con le strutture sindacali internazionali.

### **Art. 13 - Composizione ed elezione**

Il Consiglio Generale della F.I.M. è composto da n. 153 componenti così suddivisi:

1. 92 componenti eletti dal Congresso Nazionale, che restano in carica per tutto il periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro, salvo i casi previsti dallo Statuto.
2. 61 componenti nominati dai rispettivi Consigli Regionali in ragione di almeno 1 rappresentante di diritto per ogni Federazione Regionale e di rappresentanti in relazione agli iscritti, secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione.

Per quanto riguarda il punto 1), va garantita una presenza di entrambi i sessi, orientativamente in proporzione alla presenza di iscritti/e nell'Organizzazione.

Partecipano alla riunione del Consiglio Generale con solo diritto di parola i Collegi dei Sindaci e dei Probiviri.

### **Art. 14 - Convocazioni e decisioni**

Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte all'anno ordinariamente su convocazione della Segreteria nazionale, oppure straordinariamente su richiesta di 2/3 dei componenti del Comitato Esecutivo, o di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.

La seduta è valida quando risulta presente la maggioranza dei componenti.

Le sue decisioni sono valide quando vengono prese a maggioranza semplice salvo quelle per cui è prevista - dal presente Statuto - una maggioranza qualificata.

### **Art. 15 - Cooptazioni e sostituzioni**

In presenza di particolari eccezionali motivi, il Consiglio Generale può decidere la cooptazione di altre persone a far parte del Consiglio Generale stesso, mediante votazione espressa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Tuttavia non possono essere cooptati più del 10% dei componenti l'organismo.

Le sostituzioni dei componenti del Consiglio Generale, decaduti per qualsiasi titolo avvengono:

- a) nei Direttivi Regionali quando trattasi dei componenti di cui al punto b) dell'art. 13;
- b) nel Consiglio Generale Nazionale mediante il ricorso alla lista dei non eletti nell'ordine dei voti ricevuti, quando trattasi di componenti di cui al punto a) dell'art. 13.

Quando detta lista risulti esaurita, il Consiglio Generale, con votazione espressa a maggioranza qualificata di 2/3, può procedere alle sostituzioni sino al massimo di 1/3 degli eletti nel Congresso.

## CAPITOLO IV C - COMITATO ESECUTIVO

### **Art. 16 - Compiti**

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio Generale, a coordinare l'attività degli organismi ai vari livelli ed in particolare:

- a) discute e delibera annualmente su proposta della Segreteria il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione e degli Enti da essa dipendenti;
- b) emana le norme amministrative per la gestione del personale, la tenuta contabile e l'anagrafe degli iscritti, valide per tutti i livelli dell'Organizzazione;
- c) designa i rappresentanti della F.I.M. in Enti, associazioni, società e strutture esterne, nazionali ed internazionali;
- d) segue con costante attenzione l'attività contrattuale a livello nazionale (di categoria e di settore), controlla la contrattazione nei complessi aziendali e coordina l'attività contrattuale integrativa svolta dai sindacati territoriali e regionali;
- e) coordina le politiche organizzative e quelle dei servizi da attuare ai vari livelli dell'Organizzazione;
- f) decide, in casi di estrema gravità, sullo scioglimento di organismi periferici e sulle gestioni commissariali;
- g) decide sui conflitti fra le strutture della F.I.M..

### **Art. 17 - Composizione ed elezione**

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dalla Segreteria Nazionale;
- b) da un numero di componenti deciso dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

I componenti l'Esecutivo saranno eletti con voto segreto.

### **Art. 18 - Riunioni e decisioni**

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/4 dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o da un altro componente della Segreteria espressamente delegato.

La Segreteria Nazionale ha facoltà di fare intervenire alle riunioni del Comitato Esecutivo operatori ed esperti per le particolari materie e discussione.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

## CAPITOLO IV D - LA SEGRETERIA NAZIONALE

### **Art. 19 – Compiti**

La Segreteria Nazionale rappresenta la F.I.M. e prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni degli organismi deliberanti.

La Segreteria Nazionale predispose la relazione per il Congresso della F.I.M..

La Segreteria Nazionale affida con propria decisione l'incarico di operatore / operatrice o di collaboratore / collaboratrice per la struttura nazionale che assume la carica di dirigente sindacale secondo quanto previsto dal Regolamento.

La Segreteria Nazionale mantiene rapporti con le Unioni Sindacali Territoriali, con le Unioni Sindacali Regionali, con le Federazioni Nazionali di Categoria, con la Confederazione e con la Federazione Internazionale dei Sindacati Metalmeccanici (F.I.S.M.) e con la Federazione Europea dei Metalmeccanici (F.E.M.), nonché con le altre Organizzazioni Sindacali. La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità.

### **Art. 20 - Composizione ed elezione**

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da almeno 4 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio ambito; il Consiglio Generale può variare, con decisione motivata, a maggioranza di 2/3 dei presenti, il numero dei componenti la Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Generale elegge in un primo tempo, con votazione separata, il Segretario Generale della F.I.M. e successivamente elegge gli altri Segretari Nazionali.

La Segreteria esplica le sue funzioni collegialmente anche se ai vari Segretari sono affidati compiti specifici e determinate funzioni.

## CAPITOLO IV E - COLLEGIO DEI SINDACI

### **Art. 21 - Composizione ed elezione**

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 5 componenti effettivi eletti anche tra non iscritti alla F.I.M., di chiara competenza..

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono da un massimo di tre ad un minimo di due preferenze.

Allorquando non esistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti eletti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguardi il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex-novo anche al di fuori dei componenti in carica scegliendo tra iscritti o non iscritti all'organizzazione e che abbiano requisiti e/o titoli di specifiche competenze professionali.



Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti di pari o inferiore livello. Per i livelli superiori non possono far parte di organismi esecutivi e/o segreterie. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo sindacale. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco nazionale con quella di sindaco regionale. Qualora a livello territoriale non venga costituito o venga a mancare il collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal collegio regionale

#### **Art. 22 - Compiti**

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo della F.I.M. ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare:

- a) controlla l'amministrazione centrale della F.I.M. accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza delle spese con le voci di bilancio;
- b) controlla le iniziative economiche e la gestione dei beni della F.I.M.;
- c) controlla, su richiesta della Segreteria e/o del Comitato Esecutivo l'amministrazione ed i bilanci dei sindacati territoriali e regionali, ed effettua, sempre su incarico della Segreteria e/o del Comitato Esecutivo, presso le strutture territoriali e regionali, controlli casuali, secondo i criteri previsti dal regolamento attuativo dello Statuto, relativamente all'osservanza delle normative amministrative, contabili e di gestione del personale, definite dal Comitato Esecutivo.

## CAPITOLO IV F - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

#### **Art. 23 - Composizione ed elezione**

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti eletti tra:

- gli iscritti alla F.I.M. con almeno 5 anni di iscrizione;
- gli iscritti alla CISL, con almeno 10 anni di iscrizione alla F.I.M.
- non iscritti in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono da un massimo di tre ad un minimo di due preferenze.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza a qualsiasi titolo, subentrano, fino a copertura dei posti vacanti, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando risulti esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti eletti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex-novo, anche al di fuori dei componenti in carica, scegliendo tra iscritti o non iscritti all'organizzazione e che abbiano requisiti e/o titoli di specifiche competenze professionali.

I Probiviri non possono far parte di organismi deliberanti a nessun livello della F.I.M. e della C.I.S.L..

E' incompatibile anche la carica di Probiviro di un organismo con quello di Probiviro di un altro. Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico del collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

#### **Art. 24 - Compiti**

Il Collegio dei Probiviri decide - previa adeguata istruttoria - l'accertamento dei fatti e le relative contestazioni, sui ricorsi contro:

- a) presunte violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e sulle vertenze elettorali;

b) controversie che insorgessero tra gli iscritti e tra gli organismi della F.I.M. ai vari livelli.

c) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è inoltre chiamato ad esprimere entro il termine perentorio di 15 gg. un parere di legittimità statutaria sui provvedimenti relativi alle gestioni commissariali decisi dall'Esecutivo Nazionale. La mancata pronuncia equivale a ratifica.

Le decisioni assunte dal Collegio sono pubbliche e pertanto potranno essere consultate da qualsiasi iscritto/a che ne faccia richiesta.

d) Il Collegio dei Probiviri può, inoltre, in presenza di controversa interpretazione delle norme statutarie, esprimere, con votazione unanime, pareri sull'interpretazione delle stesse.

Il Collegio può avvalersi per la sua attività anche del parere di giuristi, di chiara e comprovata competenza, esterni all'Organizzazione.

## CAPITOLO IV G - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI

### **Art. 25 - Composizione e funzionamento degli organismi**

Tutti gli organismi direttivi, ai livelli territoriali, regionali e nazionale sono di norma composti:

a) dal 60% dei dirigenti eletti dalle istanze congressuali;

b) dal 40% dei dirigenti eletti dalle strutture congressualmente legittimate del livello immediatamente precedente.

Le modalità di elezione ai diversi livelli sono fissate dai rispettivi Statuti, nazionale, regionali e territoriali prevedendo presenze adeguate di entrambi i sessi.

I relativi verbali di elezione faranno parte integrante degli atti congressuali e in quanto tali verranno inviati alle istanze superiori.

Tutti i componenti degli organismi direttivi così definiti hanno pari poteri decisionali, costituendo un organismo unico.

Gli organismi direttivi territoriali debbono essere convocati almeno 4 volte l'anno, mentre i direttivi regionali almeno 2

### **Art. 26 - Eleggibilità**

Gli iscritti possono accedere alle cariche direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere una anzianità di associazione alla CISL di almeno due anni.

Le Federazioni Regionali e Territoriali potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso degli iscritti alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche.

Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal primo comma del presente articolo.

### **Art. 27 - Cooptazioni**

I Consigli Generali, ai vari livelli hanno la facoltà di cooptare al loro interno, in presenza di particolari ed eccezionali motivi, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei presenti, nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei componenti l'organismo. Quando vi siano dimissioni di componenti eletti dal Congresso e la lista dei non eletti risultasse esaurita il Consiglio Generale, con votazione espressa a maggioranza qualificata dei 2 terzi, può procedere alle sostituzioni sino al massimo di un terzo degli eletti.

## CAPITOLO V - STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

### **Art. 28 - Strutture della Federazione**

Le strutture della Federazione sono:

a) le Federazioni Regionali

b) le Federazioni Territoriali

## CAPITOLO V A - LA FEDERAZIONE REGIONALE

### **Art. 29 - La Federazione Regionale**

La Federazione Regionale ha il compito nella Regione di attuare per quanto le compete le linee stabilite nei congressi e negli organismi direttivi della categoria.

In particolare:

- rappresenta l'Organizzazione di fronte agli organismi regionali del pubblico potere e delle controparti imprenditoriali;
- esercita l'azione di sostegno e di coordinamento, di direzione politica sindacale e organizzativa delle Federazioni Territoriali e di collegamento nei rapporti con la struttura Nazionale e l'Unione Regionale CISL e le UST della Regione; in questo ambito promuove e coordina le attività relative ai servizi e alla tutela individuale degli iscritti;
- realizza i necessari interventi sulle strutture territoriali in caso di gravi violazioni dello Statuto e di mancato rispetto delle decisioni degli organismi ai vari livelli, segnalandoli per quanto di competenza agli organismi della Federazione Nazionale.

- Le Federazioni regionali realizzano consorzi interregionali di risorse e apparati con i compiti e le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono organismi della Federazione Regionale:

- il Congresso Regionale
- il Comitato Direttivo Regionale
- il Comitato Esecutivo Regionale
- la Segreteria Regionale
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

La Segreteria Regionale è composta dal Segretario responsabile e da un numero di Segretari definito dal Comitato Direttivo Regionale in analogia con quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto.

Le norme per la contribuzione ed il finanziamento degli organismi regionali sono definite nello Statuto della Federazione Regionale in analogia con le norme del presente Statuto.

Gli organismi direttivi delle Federazioni Regionali dovranno prevedere la composizione mista di cui all'art. 25.

## CAPITOLO V B - LA FEDERAZIONE TERRITORIALE

### **Art. 30 - La Federazione Territoriale**

La Federazione Territoriale ha il compito nel territorio, di attuare le linee stabilite dai Congressi e dagli organismi direttivi della categoria.

La Federazione Territoriale è l'istanza della F.I.M. che rappresenta gli iscritti del territorio, esercita la titolarità organizzativa e finanziaria delle risorse e dei contributi sindacali di sua competenza, nell'ambito di quanto previsto al Capitolo IX del presente Statuto.

E' dovere della Federazione Territoriale realizzare le proprie attività attraverso l'autosufficienza e l'autonomia finanziaria.

In particolare:

- rappresenta l'Organizzazione di fronte agli organismi del pubblico potere e alle controparti imprenditoriali del livello territoriale e nella attività rivendicativa e generale;
- esercita la rappresentanza dei lavoratori e lavoratrici metalmeccanici iscritti del territorio e la funzione di stimolo, collegamento e partecipazione nei confronti dei successivi livelli della F.I.M. e agli organismi della C.I.S.L.;
- promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria, in conformità allo Statuto Nazionale ed al Regolamento di Attuazione;
- attua iniziative in campo organizzativo, formativo e dei servizi agli iscritti, nel quadro della attività regionale, per la crescita delle adesioni e della partecipazione dei lavoratori e lavoratrici al sindacato.

Organismi della Federazione territoriale sono:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Comitato Direttivo Territoriale;
- c) la Segreteria Territoriale;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

La Segreteria Territoriale è composta dal Segretario responsabile e da un numero di componenti definito dal Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3 dei presenti.

Le Federazioni di maggiori dimensioni possono stabilire - nel proprio Statuto - la costituzione del Comitato Esecutivo Territoriale ed articolarsi in zone e/o leghe.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento degli organismi territoriali sono definite nello Statuto della Federazione Territoriale, approvato dal Congresso Territoriale, in analogia con le norme del presente Statuto.

In ogni caso, gli organismi direttivi delle Federazioni Territoriali dovranno prevedere la composizione mista di cui all'art. 25.

## CAPITOLO V C - LE STRUTTURE DI BASE

### **Art. 31 - L'Assemblea degli Iscritti**

L'Assemblea degli Iscritti ha il compito di contribuire alla elaborazione delle decisioni della FIM e di verificare l'attuazione delle stesse.

In particolare l'Assemblea degli Iscritti definisce le proposte della F.I.M. per le piattaforme rivendicative aziendali, indica le linee di azione della F.I.M. e approva le ipotesi di conclusione.

Essa va utilizzata secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

Inoltre è riferimento per i problemi dell'Organizzazione e istanza congressuale primaria.

E' compito dei rappresentanti FIM nei luoghi di lavoro promuovere insieme al sindacato territoriale, tutte le iniziative di formazione e informazione degli iscritti, di proselitismo, di funzionamento degli strumenti di democrazia del sindacato, al fine di favorire la partecipazione e il protagonismo degli iscritti alla F.I.M. e di tutti i lavoratori e lavoratrici.

Le Strutture di Base della F.I.M. vengono costituite secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione.

Analogamente possono essere costituite forme di rappresentanza unitaria.

### **Art. 32 - Distacchi retribuiti**

Le norme relative all'uso ed alla distribuzione dei distacchi retribuiti sono definite dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

## CAPITOLO VI - DEMOCRAZIA ED UNITA' INTERNA

### **Art. 33 - Democrazia interna**

La vita interna all'organizzazione deve svolgersi secondo i principi ed il metodo della democrazia.

Gli organismi deliberanti debbono realizzare forme efficaci di controllo anche nella fase esecutiva delle decisioni.

I dirigenti e gli operatori a tempo pieno, in quanto tali, debbono esercitare il loro ruolo nell'ambito dell'esecuzione delle decisioni degli organismi deliberanti.

A tal fine:

- a) ogni struttura sindacale deve rispettare i diritti degli associati e stimolare la partecipazione e l'iniziativa;

- b) ogni organismo dirigente deve essere eletto democraticamente e funzionare in modo collegiale;
- c) i dirigenti possono decadere dalla carica anche prima della normale scadenza, in seguito a motivato voto di sfiducia, espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organismo che li aveva eletti;
- d) i dirigenti devono periodicamente riferire sull'attività svolta agli organismi che li hanno eletti;
- e) il Regolamento di Attuazione dello Statuto stabilisce la facoltà degli organismi di decidere la decadenza del mandato di rappresentanza.

#### **Art. 34 - Unità interna**

L'unità interna della F.I.M. è la premessa necessaria per un'efficace azione esterna. Perciò:

- a) non sono ammesse correnti di partito, né ogni altra forma di corrente istituzionalizzata; maggioranza e minoranza possono formarsi, di volta in volta, sui singoli problemi con una discussione pubblica; in tal caso l'Organizzazione deve assicurare la circolazione delle posizioni espresse;
- b) l'applicazione delle decisioni assunte a maggioranza impegna tutta l'Organizzazione.

### **CAPITOLO VII - ROTAZIONE ED INCOMPATIBILITÀ**

#### **Art. 35 - Rotazione degli incarichi**

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello.

#### **Art. 36 - Incompatibilità con cariche esterne**

Per affermare l'assoluta autonomia della F.I.M. nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzio Intercomunale, Comunale, Circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) elezione nelle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e Consorzio Intercomunale, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e Consorzio Intercomunale, Comunali, Circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati di partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- d) l'accettazione delle candidature alle cariche di cui ai precedenti punti a), b), c).

La decadenza dall'incarico sindacale è automatica con la presentazione della candidatura.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla precedente lettera b) dovrà presentare per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali, all'atto dell'accettazione della candidatura.

In mancanza di queste, le Segreterie competenti per territorio devono dichiarare la decadenza.

Gli iscritti dimissionari o decaduti da cariche sindacali possono riassumere incarichi alle scadenze dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;

- b) dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello regionale;
- c) dopo tre anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

#### **Art. 37 - Autorizzazione per incarichi non sindacali**

I Comitati Esecutivi ai vari livelli, ed in loro assenza i comitati direttivi, sono competenti a designare i rappresentanti delle organizzazioni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli organismi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- c) la piena autonomia del sindacato.

I Comitati Esecutivi ai vari livelli, ed in loro assenza i comitati direttivi, sono inoltre competenti a nominare dirigenti ad incarichi non derivanti da designazione sindacale. Gli stessi organismi potranno concedere ai dirigenti sindacali, l'autorizzazione a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. I dirigenti sindacali così nominati o autorizzati risponderanno del loro operato all'organismo esecutivo o direttivo.

#### **Art. 38 - Incompatibilità fra le cariche interne**

Le cariche di componente della Segreteria Nazionale, Regionale e Territoriale, di presidente del Comitato provinciale o regionale INPS e di componente dei Comitati di gestione delle ASL, sono incompatibili tra loro.

E' compatibile la carica di Segretario di FST e di Segretario FSR se quest'ultima non è esercitata a tempo pieno.

Le cariche di cui ai precedenti commi sono incompatibili con livelli confederali a norma dello Statuto C.I.S.L..

I componenti di diritto di organismi direttivi, se eletti ad altre istanze, vengono sostituiti con le modalità previste dallo Statuto.

#### **Art. 39 - Decadenza delle cariche**

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive, in caso di mancata opzione si ritiene accettata la nuova carica con la decadenza dalla precedente.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza della carica sindacale.

### **CAPITOLO VIII - COSTUME E DISCIPLINA INTERNA**

#### **Art. 40 - Gestione della disciplina interna**

L'aspetto fondamentale dell'unità, della forza del sindacato e del valore della democrazia sindacale è la disciplina interna alla organizzazione la cui gestione politica è affidata agli organismi elettivi.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali oltre chè di dirimere le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Sono inoltre considerati disciplinarmente rilevanti:

- a) l'abuso dei poteri conferiti;
- b) il comportamento pubblico ripetuto, difforme alle decisioni degli organismi deliberanti;
- c) la gestione irregolare e/o distorta delle risorse della organizzazione e comunque la non osservanza delle norme amministrative emanate dalla Federazione Nazionale ed approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale;

- d) gli atti ed i comportamenti fortemente lesivi della organizzazione;
- e) la mancata regolarità nella convocazione degli organismi direttivi;
- f) l'utilizzo dei dati personali degli iscritti per fini non inerenti l'attività sindacale;
- g) la recidività nelle violazioni statutarie costituisce aggravante.

#### **Art. 41 - Ricorsi al Collegio dei Proviviri**

Il potere di iniziativa per i procedimenti disciplinari spetta a tutti gli iscritti e strutture della F.I.M.-C.I.S.L..

Il ricorso al Collegio dei Proviviri deve essere spedito entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione e deve essere definito entro il termine perentorio di 3 mesi (90 gg) dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (30 giorni) non valgono al momento del ricorso per violazioni su materia di bilanci, composizione e validità degli organismi, incompatibilità a tutti i livelli.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

#### **Art. 42 - Attività del Collegio**

I Collegi emettono:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie del merito delle controversie.
- c) pareri sull'interpretazione delle norme statutarie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del presidente, ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture e gli iscritti cui essi si riferiscono.

Contro le decisioni del Collegio è ammesso il ricorso al Collegio Confederale dei proviviri secondo le norme dello Statuto Confederale.

#### **Art. 43 - Sanzioni disciplinari**

I Collegi dei Proviviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti gli iscritti. Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle cariche eventualmente ricoperte nell'Organizzazione a qualsiasi livello;
- la sospensione da iscritto/a per un periodo minimo di 3 mesi fino ad un periodo massimo di 12 mesi;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Proviviri, su richiesta dell'iscritto/a sanzionato/a, può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

Gli iscritti sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione.

Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento. A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale di appartenenza.

Tale richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo.

I soci espulsi dall'Organizzazione, e che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della F.S.T. cui erano iscritti al momento della espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

#### **Art. 44 - Sospensione cautelativa**

Per misura cautelativa l'iscritto/a sottoposto/a a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono le Segreterie Nazionali e Regionali sentiti i sindacati Territoriali dove è avvenuta l'iscrizione.

Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio Nazionale dei Probiviri entro un mese, pena la loro nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente, dalla Segreteria che l'ha stabilita, al cessare delle cause che l'hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

#### **Art. 45 - Gestioni straordinarie**

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Nazionale, di mancato rispetto di decisioni di organismi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e amministrative da parte di organismi delle Federazioni Regionali e Territoriali, il Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale, a maggioranza di 2/3 dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo della Federazione nei confronti delle Federazioni sindacali Regionali e Territoriali, nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al comma 1° il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze delle strutture regionali o territoriali dal diritto di partecipare agli organismi nazionali di cui facciano parte.

La durata massima di tale sospensione è di quattro mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio dei Probiviri entro 3 giorni dall'adozione, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

#### **Art. 46 - I compiti del Commissario**

Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi. Entro questo termine dovrà essere convocato il Congresso straordinario della struttura commissariata.

#### **Art. 47 - Commissario "ad Acta"**

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 45, può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

Di fronte a ripetute violazioni delle norme del presente Statuto e del Regolamento attuativo, o a mancata corresponsione dei contributi spettanti al livello nazionale e/o regionale, il Comitato Esecutivo Nazionale ha potestà di decidere l'accertamento di tutta l'amministrazione dei sindacati territoriali o di quelli regionali.

#### **Art. 48 - Ricorsi**

Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

#### **Art. 49 - Reggenza**

Allorchè un organismo di Federazione Regionale o Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengono di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorchè l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Segreteria Nazionale.



## **CAPITOLO IX - PATRIMONIO E FINANZA**

### **Art. 50 - Patrimonio**

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o in periferia (nella sede della Federazione Nazionale o presso le Federazioni Regionali e Territoriali).

Ogni struttura Territoriale e Regionale F.I.M. è tenuta a fornire al Collegio dei Sindaci della Federazione Nazionale documentazione dei propri beni patrimoniali e immobili.

Le strutture territoriali ottempereranno lo stesso impegno nei riguardi del Collegio dei Sindaci della Federazione Regionale.

I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti alla F.I.M. non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, nè pretendere, in caso di recesso, quote alcune per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati, salvo che in caso di scioglimento della Federazione. Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 51 - Contributi Associativi**

Il valore dei contributi associativi dei lavoratori e lavoratrici è stabilito dai direttivi territoriali in coerenza con le indicazioni nazionali.

Il loro riparto è deciso dal Consiglio Generale Nazionale.

Il Consiglio Generale Nazionale fissa le norme attuative per il tesseramento e la contribuzione.

### **Art. 52 - Rappresentanza legale**

La Federazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi ed all' autorità giudiziaria.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della F.I.M. anche per la gestione straordinaria e ordinaria del patrimonio finanziario del quale risponde di fronte agli organismi deliberanti.

Il Segretario Organizzativo lo può sostituire, su espressa delega, nell'amministrazione della normale attività economica e finanziaria.

### **Art. 53 - Responsabilità delle strutture**

Le organizzazioni territoriali e regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto della adesione o della dipendenza dalla Federazione, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

### **Art. 54 - Amministrazione**

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo del precedente anno che vistati dal Collegio dei Sindaci, sono sottoposti all'esame ed alla approvazione del Comitato Esecutivo. I livelli di retribuzione dei dirigenti ed operatori a pieno tempo sono fissati dal Comitato Esecutivo, unitamente alla discussione sui bilanci.

Le varie strutture F.I.M. devono avere ciascuna una propria amministrazione distinta anche per le quote parte provenienti dalla ex F.L.M., da tenere con cura e sottoporre al controllo e alla approvazione dei sindaci.

Consuntivi e preventivi vanno sottoposti e approvati dagli organismi deliberanti, di norma, nel primo trimestre di ogni anno. I bilanci approvati andranno portati a conoscenza degli iscritti anche tramite pubblicazione sulla stampa di organizzazione, secondo modalità che saranno previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Le strutture territoriali devono trasmettere copia del loro bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno alla struttura regionale ed a quella nazionale.

Analogamente farà la struttura regionale.

Ad ogni rinnovo o cambio delle cariche dirigenti o dell'organismo uscente, il responsabile amministrativo deve consegnare a quello subentrante l'inventario patrimoniale e l'esatta situazione amministrativa.

#### **Art. 55 - Controlli amministrativi**

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla Segreteria Nazionale a favore delle organizzazioni territoriali e regionali o dei loro associati costituiscono normale attività di sostegno propria della Federazione, senza assunzione di corresponsabilità.

E' nelle funzioni della Federazione Regionale esercitare nei riguardi delle F.I.M. territoriali le iniziative del comma precedente.

### **CAPITOLO X - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO**

#### **Art. 56 - Modifica dello Statuto**

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale con le seguenti modalità:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dalle firme del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni Regionali e dalle Federazioni Territoriali su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale nella riunione in cui si procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica presentate.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

#### **Art. 57 - Scioglimento della Federazione**

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

### **CAPITOLO XI - ADEGUAMENTI STATUTARI**

#### **Art. 58 - Adeguamento degli Statuti**

Le Federazioni Regionali e Territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti con delibere dei Consigli Generali.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei Probiviri.

Per quanto non regolamentato nel presente Statuto vale lo Statuto Confederale.

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO NAZIONALE DELLA FIM-CISL

Approvato dal Consiglio Generale Nazionale del 25 giugno 2003

## CAP. I - ADESIONE ALLA FIM-CISL (art. 5 S.N.)

### Art. 1 - Modalità di adesione alla FIM

La domanda di iscrizione alla FIM-CISL deve essere sottoscritta tramite delega dall'interessato/a, ed indirizzata alla Segreteria territoriale competente.

Nel caso sussistano i motivi di cui all'art. 5 dello S.N. la domanda può essere respinta. Di ciò la Segreteria territoriale deve dare comunicazione per iscritto all'interessato/a.

L'interessato/a può ricorrere entro 15 gg. dalla data del ricevimento della comunicazione al Comitato Esecutivo Regionale o in sua assenza al Comitato Direttivo Regionale che dovrà decidere entro 20 gg. dandone comunicazione scritta all'interessato/a.

Contro la delibera di non accettazione della iscrizione, emessa dall'istanza regionale, l'interessato/a può ricorrere entro 15 gg. dalla comunicazione alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale che decide in via definitiva entro 20 gg. dalla data di ricevimento del ricorso.

L'iscrizione alla FIM-CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile, per gli iscritti/e in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

## CAP. II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI (artt. 6-7 S.N.)

### Art. 2 - Ruolo degli iscritti su piattaforme e accordi.

**Nella fase di elaborazione delle piattaforme per il rinnovo dei contratti ai diversi livelli, gli iscritti debbono essere consultati, attraverso assemblee o altre forme che consentano l'espressione delle loro valutazioni sui contenuti proposti.**

**Allo stesso modo debbono essere coinvolti nella fase finale delle trattative sul mandato a concludere o sull'ipotesi di accordo.**

### Art. 3 - Ruolo degli iscritti sulle candidature per le RSU.

Alla presentazione delle liste della FIM per l'elezione delle RSU, i nomi proposti debbono scaturire da una consultazione degli iscritti interessati, realizzando apposite riunioni.

### Art. 4 - Doveri degli iscritti/e con incarichi sindacali

Gli iscritti/e che ricoprono incarichi sindacali ai vari livelli sono tassativamente tenuti ad osservare quanto previsto dall'art.7 dello S.N.

## CAP. III – ORGANISMI – NORME COMUNI (artt. 8/25 S.N.)

### Art. 5 - Convocazioni e validità sedute

Gli organismi dirigenti vanno convocati periodicamente e devono essere preceduti da un'adeguata preparazione che metta i partecipanti nella condizione di decidere in maniera consapevole.

Le convocazioni devono essere fatte con congruo anticipo, rendendo noti gli argomenti da discutere e le decisioni da assumere e facendo pervenire per tempo le informazioni a ciò necessarie.

Le riunioni con compiti decisionali devono concludersi con decisioni scritte, che indichino le responsabilità connesse alla realizzazione degli obiettivi, le risorse mobilitate, i tempi necessari, le scadenze di verifica intermedia, le modalità delle verifiche conclusive.

L'organismo dovrà perciò essere informato dei risultati e discutere delle valutazioni che è possibile trarre dalla esperienza compiuta.

Per la validità delle sedute e delle delibere degli organi, è necessario che all'inizio dei lavori o al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

### Art. 6 - Modalità di votazione

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Le Presidenze delle riunioni vengono elette per alzata di mano.

#### Art. 7 - Modalità per le elezioni a cariche

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni alle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tante preferenze quanti sono gli eleggibili.

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano/a di iscrizione alla FIM-CISL; a parità di iscrizione alla FIM-CISL, il più anziano/a di età.

#### Art. 8 - Regolazione del dibattito

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'O.d.G.. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria ha la facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie di discussione.

I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti a documenti conclusivi.

Qualora emendamenti presentati o documenti alternativi raccolgano almeno il 15% dei voti potranno essere, a richiesta dei presentatori, allegati e diffusi unitamente al documento di maggioranza.

#### Art. 9 - Decadenza dagli organismi

I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla presidenza che ne darà comunicazione all'organismo.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione. Dopo 4 assenze ingiustificate la segreteria potrà proporre all'organismo di procedere alla sostituzione che dovrà avvenire secondo le norme dello Statuto.

#### Art. 10 - Dimissioni

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

#### Art. 11 - Sostituzione negli organismi

Le Federazioni debbono trasmettere tempestivamente ai livelli superiori i cambiamenti intervenuti nei loro organismi e nell'apparato.

Le sostituzioni negli organismi nazionali potranno avvenire, sulla base delle norme statutarie, solo su comunicazione scritta dalle Segreterie Regionali.

### CAP. III A - CONSIGLIO GENERALE (artt. 12/15 S.N.)

#### Art. 12 - Composizione

I direttivi regionali, nell'eleggere i propri componenti nel Consiglio Generale Nazionale, terranno conto di un equilibrio di presenze tra dirigenti a tempo pieno e rappresentanti aziendali, tra uomini e donne e tra diverse provenienze professionali.

La ripartizione fra le regioni avverrà in base agli iscritti dell'anno precedente il Congresso.

La ripartizione vigente è quella riportata nella tabella allegata (All. 1).

#### Art. 13 - Componenti nominati dai CG Regionali

I Consigli Generali Regionali dovranno provvedere alla elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale anteriormente alla prima convocazione del C.G. Nazionale dopo il Congresso.

#### Art. 14 - Prima convocazione

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di norma il giorno seguente e, comunque, entro 20 giorni da quello della chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori, La Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

#### Art. 15 - Convocazione ordinaria e straordinaria

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 14 dello Statuto e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria Nazionale invia, di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documenti sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal primo comma del citato art. 14 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

#### Art. 16 - Svolgimento dei lavori

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale.

I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici nazionali.

La Segreteria Nazionale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio Generale chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento dopo aver esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

#### Art. 17 - Commissioni

Il Consiglio Generale può articolarsi in commissioni per specifiche competenze di lavoro, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Possano essere costituite le seguenti commissioni:

1. Politiche economiche e sociali
2. Politiche contrattuali
3. Politiche industriali
4. Politiche organizzative e delle risorse
5. Politiche internazionali

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le commissioni possono esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle commissioni potestà decisionali, le stesse commissioni adottano decisioni a maggioranza di 2/3 dei componenti. A richiesta di 1/3 dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Commissioni analoghe possono essere costituite dall'Esecutivo Nazionale o convocate dalla Segreteria, su materie specifiche e con compiti definiti.

#### Art. 18 - Ricostituzione Collegi

Il Consiglio Generale in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

#### Art. 19 - Sfiducia agli organi esecutivi

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

#### Art. 20 - Convocazione del Congresso

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale.

#### CAP. III B. - COMITATO ESECUTIVO (artt. 16/18 S.N.)

#### Art. 21 - Convocazione

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di un terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette - di regola - ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del Giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, è presieduto da uno dei Componenti la Segreteria Nazionale delegato a ciò dal Segretario Generale.

#### CAP. III C. - OPERATORE SINDACALE (artt. 19/32 S.N.)

##### Art. 22 - Designazione

L'operatore è designato collegialmente dalla Segreteria competente, sentito il parere dell'Esecutivo e, in sua assenza, del Direttivo

##### Art. 23 - Sperimentazione e formazione

L'operatore, prima di essere inserito a tempo pieno va sperimentato per un periodo di almeno 6 mesi e dovrà entro l'anno successivo frequentare un corso nazionale per operatori organizzato dalla FIM o dalla CISL.

##### Art. 24 - Rotazione

Di norma l'operatore deve ruotare in altri incarichi trascorsi quattro anni nello stesso incarico.

##### Art. 25 - Distacchi degli operatori

La Segreteria Nazionale distribuirà alle strutture periferiche parte dei benefici derivanti dai monte ore dei coordinamenti nazionali in base a criteri di equità ed efficacia funzionale.

A norma dell'art. 32 dello Statuto Nazionale va data comunicazione alla Segreteria Nazionale della situazione dei distacchi retribuiti a gennaio di ogni anno e con tempestività delle variazioni in corso d'annata.

#### CAP. III D. - COLLEGIO DEI PROBIVIRI (artt. 23/24 e 40/48 S.N.)

##### Art. 26 - Vertenze elettorali

Le vertenze elettorali relative alle elezioni degli Organismi sono di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le vertenze riguardanti elezioni ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

##### Art. 27 - Convocazione del Collegio

a convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

##### Art. 28 - Istruttoria

Il Collegio dei Probiviri, se ritiene il ricorso presentato manifestamente infondato, l'archivia dandone adeguata motivazione. In caso contrario apre l'istruttoria.

##### Art. 29 - Comunicazione Lodi

La comunicazione dei lodi alle parti, come previsto dall'art. 42 dello Statuto Nazionale, va fatta a cura del Presidente con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che garantisca e documenti il ricevimento del lodo stesso.

I lodi vanno, in ogni caso, comunicati per conoscenza alle strutture territoriali e regionali competenti sia di Federazione sia di Unione.

##### Art. 30 - Termini perentori

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 40 dello Statuto, sono da ritenersi validi i ricorsi presentanti agli uffici postali entro il termine di un mese dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

## CAP. IV - LA STRUTTURA FIM-CISL NEL LUOGHI DI LAVORO (art. 30/31 S.N.)

### Art. 31 - Costituzione della struttura

L'assemblea degli iscritti/e procederà ogni tre anni alla costituzione del collettivo di fabbrica e alla designazione dei candidati nella lista FIM per la elezione delle RSU.

L'assemblea degli iscritti/e, oltre a svolgere compiti statutari che le sono propri, dovrà riunirsi almeno una volta l'anno per affrontare i problemi del tesseramento e la definizione de programma di attività della FIM-CISL in fabbrica. Verrà convocata, inoltre, per valutare le proposte sulle piattaforme e le ipotesi di accordo.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 31 dello Statuto, l'assemblea degli iscritti/e verrà convocata con modalità che ne consentano l'effettuazione, tenuto conto dei problemi e dei vincoli operativi ed organizzativi presenti nell'organizzazione aziendale (assemblee per aree, impianti, ecc.)

### Art. 32 - La struttura della FIM-CISL

La struttura FIM-CISL nei luoghi di lavoro è il Collettivo FIM, che è la sede di partecipazione politica dei militanti, di definizione della linea politica e della identità collettiva della FIM-CISL in fabbrica.

Il Collettivo è composto di norma dagli iscritti/e eletti negli organismi FIM e CISL, dagli eletti FIM nelle RSU e dagli eletti dalla Assemblea degli iscritti.

Il numero dei componenti il Collettivo è stabilito dal regolamento che ogni collettivo si dà.

Il Collettivo elegge al proprio interno un responsabile organizzativo che ha il compito di assicurare la continuità dell'attività organizzativa del Collettivo e della FIM-CISL in fabbrica.

Nell'ambito del collettivo opera il responsabile dei servizi agli iscritti/e, che ha il compito di organizzare, con il supporto dei servizi della CISL, la tutela individuale degli iscritti.

Il Collettivo designa, su proposta della Segreteria Territoriale, i candidati a componenti delle Segreterie e delle Commissioni delle RSU e alla nomina dei distaccati dalla produzione che operano in azienda.

### Art. 33 - Elezione delle RSU

L'assemblea degli iscritti/e alla FIM dovrà essere convocata in occasione delle elezioni della RSU, dal responsabile di organizzazione congiuntamente alla FIM territoriale, per designare i candidati della FIM in ogni collegio elettorale. Tale designazione avverrà tramite elezioni primarie svolte a scrutinio segreto. Ciascun iscritto /a potrà candidarsi. Ciascun iscritto/a può votare esprimendo al massimo una preferenza. Nella designazione dei candidati si terrà conto della presenza femminile.

Le modalità di costituzione delle RSU sono definite dalle intese tra FIM, FIOM e UILM e dagli accordi con le controparti.

Alle strutture che saranno realizzate con la piena partecipazione della FIM-CISL e che rispondono anche nel loro operare ai requisiti di unitarietà posti alla base delle intese con FIOM e UILM, la FIM riconoscerà il ruolo di agente contrattuale unitario sulle materie aziendali.

Le modalità di definizione delle scelte rivendicative unitarie, ricorso alle assemblee dei lavoratori e lavoratrici, al voto segreto, ecc. sono definite nell'intesa fra FIM, FIOM e UILM Nazionali.

## CAP. V - DESIGNAZIONI (art. 37 S.N.)

### Art. 34 - Obblighi dei designati

Le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 37 dello Statuto sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli e la segnalazione spetta alle Segreterie competenti per territorio.

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta ricevendo dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione. La mancata assoluzione a tali impegni viene segnalata dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

## CAP. VI - PATRIMONIO E FINANZE (artt. 50/55 S.N.)

### Art. 35 - Quote contributive

Il Consiglio Generale è l'organismo competente a fissare la quota contributiva al Nazionale nonché le modalità di riscossione.

Tale competenza può essere affidata dal Consiglio Generale all'Esecutivo FIM-CISL che la eserciterà anche nell'ambito delle intese con le altre organizzazioni.

### Art. 36 - Interventi organizzativi



Il bilancio della Federazione Nazionale ha fra i suoi scopi quello di sostenere le strutture assicurando la loro funzionalità e promozione attraverso adeguati piani di intervento che la Segreteria sottoporrà all'Esecutivo Nazionale.

#### Art. 37 - Proprietà e beni

I beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione Nazionale o dalla stessa promossi, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione Nazionale disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo, alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione Nazionale, e le persone fisiche che, per poteri alle stesse conferiti dagli organi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della FIM, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi i limiti entro cui esse agiscono.

#### Art. 38 - Cooperativa il Granaro

A ragione del titolo particolare di proprietà del Romitorio "Daniele Serratori" comprendente la Federazione Nazionale, le Federazioni Regionali e Territoriali, nonché singoli soci sottoscrittori, la normativa apposita sarà contenuta nello Statuto della Cooperativa IL GRANARO.

Ogni anno il Comitato Esecutivo Nazionale verrà posto a conoscenza delle delibere assunte dall'Assemblea dei soci sulla materia economica.

L'attività formativa svolta sarà parte dei normali compiti del Consiglio Generale stesso.

#### Art. 39 - Rappresentanza legale

Le Federazioni regionali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statuari dai rappresentanti legali delle medesime succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle Federazioni regionali e territoriali rispondono personalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle Organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle Federazioni regionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni, alle Organizzazioni da loro rappresentate.

#### Art. 40 - Autorizzazione atti rilevanti

Gli atti relativi a operazioni finanziarie rilevanti quali acquisto, vendita, permuta, ristrutturazione di beni immobili e riferiti a strumenti di comunicazione e diffusione (librerie radio, TV) ovvero la partecipazione della struttura a cooperative o ad altre iniziative economiche vanno compiute previa delibera degli organismi direttivi competenti.

#### Art. 41 - Bilanci - Ispezioni

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta in conformità alle norme che vengono diramate dalla Federazione Nazionale.

Essi devono essere verificati dai Collegi Sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture ed inviati alla propria Federazione Regionale e alla Federazione Nazionale entro il primo trimestre di ogni anno. Qualora a livello delle Federazioni Territoriali non venga realizzata la costituzione del collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal collegio regionale.

Ogni iscritto può prendere visione del bilancio presso la sede, richiedendolo al segretario organizzativo.

La Federazione Nazionale e/o Regionale effettuerà controlli o ispezioni nei riguardi delle proprie strutture.

Le ispezioni, promosse dalla Segreteria Nazionale o Regionale a norma di Statuto e quelle deliberate nel Consiglio Generale o nel Comitato Esecutivo, vengono disposte con una comunicazione scritta dal Segretario Generale o dal Segretario Organizzativo.

Delle ispezioni devono essere redatti di volta in volta regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti da relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli artt. 50-55 dello Statuto Nazionale.

La Commissione Consiliare organizzativa verrà posta a conoscenza dei risultati delle ispezioni, che nei casi più gravi verranno sottoposti al Comitato Esecutivo Nazionale.

#### Art. 42 - Tesseramento e dati organizzativi

Ogni struttura comprensoriale è tenuta a:

a. compilare entro il mese di febbraio di ogni anno la verifica dei dati di apertura del tesseramento, procedendo alla consegna delle tessere agli iscritti per l'anno corrente;

b. aggiornare entro il luglio di ogni anno l'andamento del tesseramento sulla base delle informazioni raccolte in via diretta dai responsabili organizzativi e dalle aziende;

c. mantenere archiviati i verbali delle elezioni delle RSU di ogni unità produttiva almeno fino alla permanenza in carica delle stesse.

d. verificare annualmente i principali indicatori indicativi dello stato dell'Organizzazione, relativi a risorse, iscritti/e, apparati a tempo pieno, delegati, aziende sindacalizzate; tale verifica si effettua attraverso la compilazione della "scheda annuale dati organizzativi" riportata nell'allegato 2 e. inviare i dati di cui ai punti "c" e "d" ai livelli superiori dell'organizzazione entro il primo trimestre di ogni anno.

## CAP. VII - NORME FINALI

Art. 43 - Adeguamento al Regolamento

Nei casi in cui le strutture della FIM fossero carenti di proprie norme regolamentari, sono valide in quanto applicabili le norme del presente Regolamento.

Le norme contrastanti sono nulle.

Art. 44

La delibera del Consiglio Generale del 19-20 settembre 1994, riportata nell'allegato 3, fa parte integrante del presente Regolamento.

Art. 45

L'allegato 4 fa parte integrale del presente regolamento.

**COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FIM  
ELETTI DAI DIRETTIVI REGIONALI (Art. 12 del Regolamento)**

REGIONE	NUMERO
PIEMONTE	6
VAL D'AOSTA	1
LIGURIA	2
LOMBARDIA	13
FRIULI V.G.	3
TRENTINO	1
ALTO ADIGE	1
VENETO	7
EMILIA ROMAGNA	3
TOSCANA	2
MARCHE	2
UMBRIA	2
LAZIO	3
ABRUZZO	2
MOLISE	1
CAMPANIA	4
PUGLIE	3
BASILICATA	1
CALABRIA	1
SICILIA	2
SARDEGNA	1

*SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI DATI ORGANIZZATIVI*

FIM TERRITORIALE ..... ANNO .....

## 1- DATI DI BILANCIO (in euro):

Uscite totali  
Spese personale  
Entrate contribuzione  
Uscite contribuzione a CISL  
Uscite contribuzione a FIM nazionale  
Uscite contribuzione a FIM regionale

## 2-ISCRITTI

Totale FIM dell'anno  
Tot. FIM anno precedente  
FIOM  
UILM  
CISL  
Addetti  
ISCRITTI FIM (valore assoluto)  
Nuovi  
Donne  
Uomini  
Operai  
Impiegati

## 3-APPARATO (Valore assoluto) (di cui in consorzio)

Totale operatori politici  
Legge 300  
Monte ore  
Assunti  
Altro  
Totale operatori tecnici  
Legge 300  
Monte ore  
Assunti  
Altro

## 4- DELEGATI RSU (Valore assoluto)

Uomini  
Donne  
Operai  
Impiegati  
Totale delegati

## 5-AZIENDE (Valore assoluto)

N° con iscritti FIM  
N° con delegati FIM  
Totale aziende nel territorio

dimensione	aziende con iscritti FIM	N. aziende	N. addetti	N. iscritti
0-50				
51-100				
101-500				
501-1000				
più di 1000				
TOTALE				

nuove aziende sindacalizzate nell'anno  
aziende chiuse o perse nell'anno

## ALLEGATO III

### **CONSORZI INTERREGIONALI PER LA FORMAZIONE**

Mantenendo il rispetto del vigente statuto FIM, il livello regionale torna ad essere la struttura intermedia di riferimento per le politiche organizzative, contrattuali e per la garanzia di partecipazione alle diverse commissioni nazionali.

Si conferma la logica di consorzio interregionale per la formazione, con il compito di potenziare l'attività di formazione sindacale della FIM e di ricostruire figure di staff ad essa dedicate, finalizzando con maggiore vigore gli investimenti verso la formazione.

Ogni regionale ha l'obbligo di versare un punto dei sei di contribuzione, ricevuti dai territori, a sostegno della figura del formatore.

Si lascia aperta, alla volontà dei diversi regionali, la possibilità di organizzare ulteriori consorzi e sinergie fino a mettere in comune l'intera contribuzione.

## ALLEGATO IV

### **COORDINAMENTO GIOVANI**

In tutte le aziende si costituiscono i Gruppi Giovani, aperti agli iscritti fino a 35 anni.

Per le piccole aziende vanno costituiti gruppi di zona che favoriscono il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative dell'Organizzazione.

In ogni FIM territoriale si costituiscono i coordinamenti territoriali, con un responsabile.

A livello regionale si costituiscono Coordinamenti, composti dai responsabili territoriali, con un responsabile.

A livello nazionale si costituisce un Esecutivo Nazionale Giovani, rappresentativo di tutte le regioni, con un responsabile.

I responsabili giovani ai vari livelli sono nominati dalle Segreterie, sentito il parere dei componenti il Coordinamento. Tali responsabili partecipano, senza diritto di voto, agli esecutivi della propria struttura.

A ogni livello va previsto un adeguato stanziamento di risorse nel bilancio annuale e va garantita una effettiva agibilità operativa dei Responsabili Giovani.

Il livello nazionale e quello regionale debbono costituire una sede di promozione e di sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita dell'Organizzazione e alla costituzione dei gruppi aziendali e dei coordinamenti territoriali e regionali.

## ALLEGATO V

### **DISCIPLINARE TECNICO PER IL MARCHIO-LOGO** *Disciplinare per il marchio Fim Cisl*

Il marchio-logo Fim è costituito da un fiore (tipo margherita) tagliato in basso da un "bastone" (cioè da una riga grossa), sotto il quale è la scritta FIM-CISL.

Caratteristiche formali:

- i petali emergenti sopra la linea sono teoricamente otto, in realtà sette perché dopo il quinto c'è uno spazio vuoto, equivalente al sesto petalo che non c'è, dal quale spunta una fogliolina verde;
- il "bastone", la scritta FIM CISL e la distanza fra le punte dei due petali più bassi hanno la stessa base in modo da risultare allineati, mentre la fogliolina in alto eccede leggermente questa misura verso destra;
- il "bastone" e il contorno dei petali sono neri, gli spazi dentro ai petali sono bianchi, la fogliolina e la scritta FIM CISL sono verdi (colore di pantone 355 U): è il colore "istituzionale" della Fim;
- lo spessore del "bastone" prendendo a riferimento un marchio a base (larghezza totale) cm. 7, è di mm.3, da questa base, ingrandimento, riduzione, avverranno automaticamente in proporzione per tutti gli elementi,
- il carattere della scritta FIM CISL è helvetica black.